

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA

PARERE N. 10 DEL 04 MAGGIO 2011

TAX FREE REFUND

IL QUESITO

Sono un commerciante al dettaglio di calzature. Ho effettuato una vendita di importo peraltro sostanzioso ad un cittadino statunitense e non ho applicato l'Iva sulla fattura, come suggeritomi da alcuni negozianti miei conoscenti. Il mio consulente mi dice che ho sbagliato, poiché la procedura doveva essere diversa. E' possibile avere un quadro completo degli adempimenti?

PREMESSA

Gli operatori nazionali, quando si trovano a cedere beni a soggetti privati domiciliati o residenti fuori della Unione Europea (fatta eccezione per i soggetti aventi residenza o domicilio a San Marino), possono vedersi richiesto da costoro di non assoggettare ad IVA l'operazione.

A tal fine devono, tuttavia, essere presenti le seguenti condizioni:

- 1) il valore complessivo dei beni ceduti deve essere superiore a € 154,94 (IVA inclusa), e ciò deve risultare dalla fattura rilasciata dal commerciante al cliente privato domiciliato o residente in un paese UE (articolo 48 del Reg. UE 15/03/2011, n. 282);
- 2) i beni che devono in prospettiva uscire dal territorio italiano, nei bagagli personali (quindi, per uso personale o familiare), e dirigersi fuori dal territorio della UE entro il terzo mese successivo all'effettuazione della cessione. I bagagli possono anche essere affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e il successivo ritiro presso l'aerostazione nel settore arrivo merci senza essere accompagnati dal viaggiatore (CM n. 280/1998), ma in quest'ipotesi il viaggiatore deve lasciare l'Italia con scalo diretto nel Paese di residenza, senza effettuare tappe intermedie (CM n. 171/1999).

Per quanto concerne, in particolare, la condizione di cui al n. 2), sono oggetto di tale disciplina i beni (il beneficio non si applica, invece, alle prestazioni di servizi) che appartengono alle seguenti categorie merceologiche: abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori; piccoli mobili, oggetti

di arredamento e di uso domestico; articoli sportivi; oggetti di oreficeria e di gioielleria; apparecchi radiotelevisivi ed accessori; alimentari; giocattoli; computer e accessori; strumenti e accessori musicali; apparecchi di telefonia; cosmetici; accessori per autoveicoli; prodotti alcolici e vitivinicoli.

Queste cessioni sono da considerarsi operazioni non imponibili (articolo 38-*quater* del DPR n. 633/1972) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e consentono al commerciante italiano di portare regolarmente in detrazione l'Iva concernente il loro acquisto. Queste vendite, tuttavia, non partecipano alla formazione dello "status" di esportatore abituale, non costituiscono "plafond" né, infine, consentono di richiedere il rimborso a norma dell'articolo 30 del decreto IVA.

Per poter applicare la disciplina in questione, gli operatori nazionali devono, inoltre, trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1) essere commercianti al dettaglio;
- 2) essere grossisti e, contemporaneamente, sussistere i seguenti presupposti:
 - iscrizione al REC e autorizzazione amministrativa anche per il commercio al dettaglio;
 - dotazione di apposito locale, distinto da quelli destinati alla vendita all'ingrosso;
 - la quantità di beni venduta non deve essere sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell'uso personale o familiare.

MODALITA'APPLICATIVE

Per quanto concerne, poi, la concreta applicazione di tale beneficio, il cedente nazionale può utilizzare due modalità di fatturazione e di assoggettamento dell'operazione ad imposta, alternative una all'altra.

Secondo una prima metodologia, piuttosto rischiosa, l'operatore italiano può cedere i beni al soggetto extra-comunitario senza applicazione dell'IVA (operazione non imponibile), la quale, pertanto, dovrà essere scorporata dal prezzo di vendita. Sul documento dovranno, inoltre, annotarsi gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente attestante il domicilio o la residenza abituale fuori della Comunità dell'acquirente. Tale annotazione, peraltro, potrà essere effettuata anche direttamente dall'acquirente sull'esemplare consegnatogli, sempre che ciò avvenga prima della presentazione del documento in dogana. Infatti, il soggetto extra-UE (che, si evidenzia, può anche essere un cittadino di nazionalità italiana, domiciliato o residente fuori dall'UE per ragioni di lavoro) dovrà presentare la fattura emessa dall'operatore italiano alla

dogana di uscita, coincidente con quella dell'ultimo Stato UE dal quale parte il viaggiatore extra-UE per tornare nel proprio paese, la quale apporrà sul documento il proprio visto.

Si evidenzia, al riguardo, che in caso di unico biglietto (c.d. *"through check-in"*) e di doppia carta di imbarco, di cui la prima per il volo interno o comunitario e la seconda per la successiva destinazione finale extra UE, il "visto uscire" sulla fattura può essere apposto dall'Ufficio doganale italiano sito presso l'aeroporto di partenza (circ. Agenzia delle Dogane n. 4/2004).

L'esemplare della fattura vistata dalla dogana deve essere successivamente restituito dall'acquirente all'operatore italiano, entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di mancata restituzione, entro i termini previsti, della fattura vidimata, l'operatore nazionale, che ha inizialmente regolarmente annotato l'operazione sul registro delle fatture emesse o su quello dei corrispettivi come cessione di beni non imponibile, dovrà provvedere ad effettuare apposita variazione in aumento, versando l'imposta entro i successivi 30 giorni (in caso contrario, è prevista l'applicazione di sanzioni). Come intuitivo in questo caso l'operatore italiano si espone al rischio di dover versare una Iva che non gli stata pagata dall'acquirente della merce, laddove l'acquirente extraUE non sia diligente nel far pervenire la copia delle fattura con il suddetto visto di uscita della dogana.

In alternativa, e ciò è consigliabile, l'operatore nazionale può emettere una normale fattura con applicazione dell'imposta (è possibile anche utilizzare un documento denominato *"tax free shopping chèque"* - cfr. RM n. 601594/1989), salvo, poi, rimborsare (mediante accredito su conto corrente, a mezzo assegno bancario, ecc) al soggetto estero, direttamente o tramite apposite società che operano presso i principali aeroporti italiani e valichi di frontiera, l'IVA addebitata nel momento in cui in cui gli viene successivamente restituita, secondo le modalità concordate con il viaggiatore, la fattura vistata dalla dogana di uscita secondo quanto esposto in precedenza. La fattura emessa dovrà essere regolarmente annotata nel registro delle vendite come operazione imponibile, salvo, poi, una volta ricevuta la fattura "vistata", recuperare l'imposta "a credito" previa annotazione sul registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del DPR 633/72. Con questo metodo ci si mette al riparo da possibili sorprese derivanti dalla perdita dell'Iva.

Normativa di riferimento

- Articolo 38-*quater* del DPR n. 633/1972

Prassi di riferimento

- Circolare dell' Agenzia delle Dogane n. 4/2004
- CM n. 280/1998
- CM n. 171/1999
- RM n. 601594/1989

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

